SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 luglio 2015** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Corte suprema di cassazione

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 giugno 2015.

Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che adotta il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2013/738/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la legge della regione Liguria n. 28 del 10 luglio 2009 «Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità» che contiene anche le disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 896 del 19 luglio 2013 «Legge regionale n. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogegografica alpina di cui alla D.G.R n. 1145 del 28 settembre 2012. Valutazione osservazioni pervenute.»;

Viste le modifiche all'allegato A della D.G.R. 896/2013 concernenti alcuni dati di specie ed habitat contenute nella delibera di giunta regionale n. 1467 del 22 novembre 2013 e nella delibera di giunta regionale n. 1039 del 7 agosto 2014;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con le sopra citate deliberazioni della giunta regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato DM 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 14 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica Alpina insistente nel territorio della regione Liguria;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla regione Liguria con delibera 627 del 24 aprile 2015

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designate quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 14 siti insistenti nel territorio della regione Liguria, già pro-

posto alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
B	IT1313712	Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia	4486
B	IT1314609	Monte Monega - Monte Prearba	3670
B	IT1314610	Monte Saccarello - Monte Fronté	3927
B	IT1314611	Monte Gerbonte	2261
B	IT1315421	Monte Toraggio - Monte Pietravecchia	2648
B	IT1322122	Croce della Tia - Rio Barchei	660
B	IT1322216	Ronco di Maglio	1449
B	IT1322217	Bric Tana - Bric Mongarda	168
B	IT1322223	Cave Ferecchi	37
B	IT1323014	Monte Spinarda - Rio Nero	943
B	IT1323021	Bric Zerbi	711
B	IT1323112	Monte Carmo - Monte Settepani	7575
B	IT1323115	Lago di Osiglia	409
B	IT1323920	Monte Galero	3194

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo sono:

a) quelle individuate nella delibera di giunta regionale n. 896 del 19 luglio 2013, già operative;

b) quelle di cui alla delibera di giunta regionale n. 1467 del 22 novembre 2013, già operative;

c) quelle di cui alla delibera di giunta regionale n. 1039 del 7 agosto 2014, già operative;

2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

3. Le misure di conservazione di cui alle deliberazioni regionali richiamate al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla regione Liguria e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La regione Liguria, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC che interessano aree naturali protette di rilievo regionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2015

Il Ministro: GALLETTI

15A05460

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2015.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet, sulla base del dossier FOLPET 800g/Kg WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva folpet;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva folpet decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste l'istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario SOLOFOL, presentato dall'impresa Belchim Crop Protection Nv/sa, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento del 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva folpet;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FOLPET 800g/Kg WG, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 30 settembre 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione e formulazione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario SOLOFOL;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **folpet** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FOLPET 800g/Kg WG di All. III fino **al 30 settembre 2017** ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>13585</td><td>SOLOFOL</td><td>07/02/2007</td><td>Belchim Crop Protection Italia S.p.A.</td><td>Cancerogeno - sensibilizzante per la pelle –pericoloso per l'ambiente acquatico; H317–H332-H351-H400-EUH401-P102-P261-P270-P273-P280-P301+P310- P302+P352+P391-P401-P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Rinuncia allo stabilimento di produzione: ADICA S.r.l. – Via dello Stabilimento- Nera Montoro (TR)
- Estensione allo stabilimento di produzione: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via Evangelista Torricelli, 2 Cotignola (RA)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>11145</td><td>MILPROFOL</td><td>08/01/2002</td><td>Belchim Crop Protection Nv/Sa</td><td>Cancerogeno - sensibilizzante per la pelle –pericoloso per l'ambiente acquatico; H317–H332-H351-H400-EUH401-P102-P261-P270-P273-P280-P301+P310- P302+P352+P391-P401-P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione in adeguamento al prodotto di riferimento
- Cambio formulazione da: SC
- Rinuncia allo stabilimento di produzione: Terranalisi S.r.l. – Via Nino Bixio n.6 – cento (FE), Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
- Estensione allo stabilimento di produzione: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via Evangelista Torricelli, 2 Cotignola (RA)
- Estensione alle taglie: 0,1-0,2-0,25-15-20 L
- Cambio nome da: KREIS</td></tr>
</table>

SOLOFOL

FUNGICIDA IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERDIBILI
Meccanismo d'azione: FRAC M4

SOLOFOL Registrazione del Ministero della Salute n. 13585 del 7/02/2007

COMPOSIZIONE		
100 g prodotto contengono:		
FOLPET puro	g	80
Coformulanti q.b. a	g	100

BELCHIM –Crop Protection–
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 33599422

Kg. 0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20

ATTENZIONE

Stabilimenti di produzione:
Schirm GMBH, Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229 – D-23568 Lübeck (Germania)
Kwizda Agro Gmbh - A-2100 Leobendorf/Korneuburg (Austria)
Kollant S.r.l. - Via Ponte Giulio, 72 – Maniago (PN)
Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer-Sheva (Israele)
STI Solfotecnica Italiana SpA - Via Evangelista Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)

Partita n.:

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei. anoressia. vomito. diarrea): interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia): interessamento del SNC con irritabilità o depressione: possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
Il SOLOFOL formulato in microgranuli dispersibili é un fungicida organico che esplica la sua azione contro Peronospora, Botrite (Muffa grigia), Escoriosi e Black rot. Possiede anche un'azione collaterale antioidica.
VITE da VINO: contro Peronospora, Botrite, Escoriosi e Black rot iniziare i trattamenti a partire dalla ripresa vegetativa e proseguirli ad intervalli di 7-14 giorni, in relazione alla evoluzione epidemiologica delle malattie e fino a 28 giorni prima della raccolta (massimo 10 trattamenti).
Dose d'impiego: g 185 per 100 litri d'acqua (corrispondenti a 1,850 Kg di formulato per ettaro) utilizzando volumi d'acqua di 1000 litri/ha.

COMPATIBILITÀ
É incompatibile con oli bianchi e polisolfuri. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......19 GIU 2015..

MILPROFOL

FUNGICIDA IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI DISPERDIBILI
Meccanismo d'azione: FRAC M4

MILPROFOL Registrazione del Ministero della Salute n. 11145 del 08/01/2002

COMPOSIZIONE		
100 g prodotto contengono:		
FOLPET puro	**g**	**80**
Coformulanti q.b. a	**g**	**100**

Kg. 0,2-0,25-0,5-1-5- 10- 15-20

BELCHIM –Crop Protection–
Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel (Belgio)
Tel +32 (0)52 300906

ATTENZIONE

distribuito da: **Belchim Crop Protection Italia S.p.A.**
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 33599422

Partita n.:

Stabilimento di produzione: **STI Solfotecnica Italiana SpA - Via Evangelista Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle; non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei. anoressia. vomito. diarrea): interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia): interessamento del SNC con irritabilità o depressione: possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
Il MILPROFOL formulato in microgranuli dispersibili é un fungicida organico che esplica la sua azione contro Peronospora, Botrite (Muffa grigia), Escoriosi e Black rot. Possiede anche un'azione collaterale antioidica.
VITE da VINO: contro Peronospora, Botrite, Escoriosi e Black rot iniziare i trattamenti a partire dalla ripresa vegetativa e proseguirli ad intervalli di 7-14 giorni, in relazione alla evoluzione epidemiologica delle malattie e fino a 28 giorni prima della raccolta (massimo 10 trattamenti).
Dose d'impiego: g 185 per 100 litri d'acqua (corrispondenti a 1,850 Kg di formulato per ettaro) utilizzando volumi d'acqua di 1000 litri/ha.

COMPATIBILITÀ
É incompatibile con oli bianchi e polisolfuri. Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON IMPIEGARE IN SERRA

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 GIU. 2015

15A05461

DECRETO 19 giugno 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di dimetomorf, sulla base del dossier QUANTUM 500 g/kg WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/05/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di

alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva dimetomorf;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva dimetomorf decade il 31 luglio 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario QUANTUM, presentato dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd ora Adama Makhteshim Ltd, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 31 luglio 2018, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva dimetomorf;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo QUANTUM 500 g/kg WG, svolta dal università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dimetomorf, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario QUANTUM;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dimetomorf, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **dimetomorf** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier QUANTUM 500 g/kg WG di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/05/CE della Commissione del 23 aprile 2007.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>12622</td><td>QUANTUM</td><td>10/06/2010</td><td>Adama Italia S.r.l.</td><td>Pericoloso per l'ambiente acquatico, H411-P102-P273-P391-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Rinucia alle applicazioni in serra</u>
- <u>Estensione all'officina di produzione e confezionamento:</u> Kollant S.r.l. – Maniago (PN)</td></tr>
</table>

QUANTUM

Fungicida sistemico locale, attivo contro la peronospora di vite, garofano e gerbera
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili
MECCANISMO D'AZIONE: gruppo 40 (FRAC)

QUANTUM
Autorizzazione del Ministero della Salute n° 12622 del 10.06.2010
Composizione
Dimetomorf puro 50 g.
Coformulanti q.b. a 100 g.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel 035 328.811

Stabilimento di produzione:
ADAMA Makhteshim LTD - P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
KWIZDA AGRO – Leobendorf – Austria
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Distributore:
GREEN RAVENNA S.r.l. - Ravenna

Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Contenuto netto: 100-200-250-500 g; 1-5-10-20-25 kg

Partita n° vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare nelle aree trattate prima che la superficie fogliare sia asciutta e indossare guanti protettivi in caso di rientro nell'area trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
QUANTUM è un fungicida antiperonosporico che interferisce con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo causando la disgregazione della stessa e la conseguente morte del patogeno; viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalla foglia e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini. Indicato sulle seguenti colture
VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*): 40-50 g/hl = **0,4-0,5 kg/ha** con trattamenti a turni fissi ogni 10-12 gg preferibilmente in miscela con altri prodotti antiperonosporici di copertura o a differente meccanismo di azione (massimo 5 trattamenti per stagione).
GAROFANO: Contro Marciumi da Phytophthora (*Phytophthora* spp): intervenire nelle prime fasi post-trapianto con **2-3 g/mq** per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10hl/ha.
GERBERA: contro Marciume della gerbera (*Phytophthora* spp.): iniziare i trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla dose di **2-3 g/mq** per trattamenti al terreno con un volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni. Dose consigliata di acqua 10 hl/ha.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida o insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2015

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni prima del raccolto
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
19 GIU. 2015

15A05462

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2015.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», con il quale si estende la sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Vista altresì, la Tabella C della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che

sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata pari a 14.499 milioni di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni;

Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilità 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle province Autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse;

Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'art. 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni;

Considerato pertanto che, in base all'Intesa sopra richiamata, l'accantonamento si rende necessario per la sola Regione Lazio, nella misura di € 229.680.000, sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad € 312.992.666,00;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 312.992.666,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 25 marzo 2015 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2015, ammontanti a € 312.992.666,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle Regioni	€278.192.953,00
b) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 34.799.713,00
Totale	€312.992.666,00

Art. 2.

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2015;

Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali.

Art. 3.

1. Le regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Le regioni coinvolte nel Piano azione coesione integrano, altresì, nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione può eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.

2. La programmazione di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna regione tra gli ambiti territoriali di competenza sulla base della Tabella di cui all'allegato 1, è comunicata al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione.

4. Le Regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 5.

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

1. Al fine di definire un Piano sociale nazionale triennale condiviso con le regioni e con gli enti locali, volto ad individuare le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi informativi, è costituito a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Piano è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Successivamente all'adozione del Piano, le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono ripartite sulla base dei criteri in esso stabiliti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2961

Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2015

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 312.992.666,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 278.192.953,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 34.799.713,00

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2015

REGIONI	%	QUOTA REGIONALE
Abruzzo	2,49	€ 6.927.004,53
Basilicata	1,25	€ 3.477.411,91
Calabria	4,18	€ 11.628.465,43
Campania	10,15	€ 28.236.584,73
Emilia Romagna	7,20	€ 20.029.892,61
Friuli Ven. Giulia	2,23	€ 6.203.702,85
Lazio	8,75	€ 24.341.883,39
Liguria	3,07	€ 8.540.523,66
Lombardia	14,39	€ 40.031.965,94
Marche	2,69	€ 7.483.390,43
Molise	0,81	€ 2.253.362,92
Piemonte	7,30	€ 20.308.085,57
Puglia	7,10	€ 19.751.699,66
Sardegna	3,01	€ 8.373.607,89
Sicilia	9,35	€ 26.011.041,11
Toscana	6,67	€ 18.555.469,97
Umbria	1,67	€ 4.645.822,32
Valle d'Aosta	0,29	€ 806.759,56
Veneto	7,40	€ 20.586.278,52
TOTALE	100,00	€ 278.192.953,00

ALLEGATO *1*

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)[1]	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA)[2]	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)[3]
1 SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO[4]	X	X	X
	PRESA IN CARICO[5]	X	X	X
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE[6]			X
2 SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE[7]	X	X	X
	SERVIZI PROSSIMITA'[8]		X	X
3 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA[9]	X		
	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI[10]	X	X	X
4 SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA'[11]	X	X	X
5 MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA[12]	X	X	X
	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO[13]	X	X	X

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie
2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti
3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale
4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.
5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.
6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale
7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.
8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.
9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.
11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.
12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.
13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

15A05459

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 13 luglio 2015.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, relativa al settore del trasporto merci su rotaia (pos. 1901/14). (Delibera n. 15/219).

LA COMMISSIONE

Premesso

che il trasporto merci su rotaia, nel caso in cui sia diretto all'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima necessità costituisce un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo volto a garantire e soddisfare i diritti della persona, costituzionalmente rilevanti, alla vita e alla salute;

che il servizio rientra nell'ambito di applicazione della legge anche nel caso in cui abbia ad oggetto merci definibili come pericolose, atteso che, in tale evenienza, un'astensione collettiva è suscettibile di interferire con la tutela dell'interesse, parimenti costituzionale, alla sicurezza della collettività;

che, per lungo tempo, l'organizzazione del servizio è stata caratterizzata da un regime monopolistico e, in particolare, dalla presenza di un solo operatore economico (il Gruppo Societario Ferrovie dello Stato Italiane), che effettuava (ed effettua) attività di trasporto ferroviario sia passeggeri, che merci. In costanza di tale assetto, l'attuazione delle finalità perseguite dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, è stata realizzata attraverso un Accordo Collettivo, risalente al 1999, applicabile anche alle astensioni collettive riguardanti il personale della Divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato Italiane;

che l'assetto organizzativo del settore ha subito una profonda evoluzione e trasformazione a seguito dell'implementazione di rilevanti misure di liberalizzazione del mercato che hanno consentito l'accesso all'attività da parte di nuovi soggetti;

che, nel 2010, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Orsa e Fast Ferrovie trasmettevano alla Commissione un'ipotesi di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito del settore del trasporto merci su rotaia, impegnandosi ad avviare contatti con le parti datoriali per il raggiungimento di un accordo sul testo;

che la Commissione non procedeva alla valutazione di idoneità della citata proposta, trattandosi, all'evidenza, di una iniziativa unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione di un testo sul quale si fosse formato, medio tempore, un accordo tra le parti sociali;

che, nel frattempo, l'Autorità constatava un significativo aumento della conflittualità, soprattutto nel corso dell'anno 2013, e ciò rendeva indispensabile l'adozione della delibera di orientamento n. 13/253 del 9 settembre 2013, con la quale, innanzitutto, si sollecitavano nuovamente le Associazioni rappresentative delle imprese a concordare con le Organizzazioni sindacali una disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero e, dall'altro, nelle more dell'auspicato esercizio dell'autonomia collettiva, si indicavano alle parti sociali le prestazioni indispensabili da garantire in caso di proclamazione di una astensione collettiva, ovvero quelle contemplate dal Capitolo I – Relazioni industriali, capoverso rubricato "servizi essenziali da garantire", del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 1° marzo 1991, relativo al settore dell'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, valutato idoneo sul punto dalla Commissione, nella seduta del 9 giugno 1994, con delibera 10.6) CONFETRA;

che l'invito di cui alla delibera 13/253 veniva disatteso;

9. che la Commissione, quindi, a decorrere dal mese di ottobre 2014, avviava un'intensa indagine conoscitiva, al fine di acquisire dettagliate informazioni relative alle caratteristiche e all'andamento del conflitto collettivo nell'ambito del settore del trasporto ferroviario delle merci. A tal scopo, convocava, in audizione, sia le Organizzazioni sindacali, che, nel corso dell'anno 2010, avevano elaborato una proposta di disciplina, quanto le Associazioni nazionali delle parti datoriali. A tutti i soggetti collettivi il Commissario delegato comunicava, innanzitutto, che una regolamentazione del settore costituiva, oramai, una esigenza improcrastinabile;

che, in particolare, in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato ascoltava i rappresentanti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ferrovie, i quali esprimevano, prima di tutto, l'avviso per cui una eventuale regolamentazione dovesse avere un ambito di applicazione circoscritto alle sole categorie merceologiche, il cui venir meno è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali della persona. Sotto altro profilo, poi, gli stessi delegati sottolineavano l'esigenza di prevenire l'assunzione di condotte strumentali da parte dei datori di lavoro, i quali, a ridosso dell'attuazione dello sciopero, tenderebbero a variare la composizione dei vagoni dei treni (introducendo, pretestuosamente, beni oggetto di garanzia), al solo fine di pretendere l'effettuazione dei servizi di trasporto;

che, sempre in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato audiva i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, i quali manifestavano, in primo luogo, perplessità in ordine alla natura di servizio pubblico essenziale dell'attività di trasporto merci su rotaia. In merito alle prestazioni indispensabili, gli esponenti dell'Organizzazione sindacale Orsa dichia-

ravano, inoltre, che, nel settore in questione, non sussisterebbe alcuna esigenza di garanzia di servizi minimi (in quanto la legge si preoccuperebbe di tutelare solo la libertà di circolazione delle persone) e che, comunque, con riferimento al trasporto delle merci pericolose, la prevenzione dei rischi a carico della sicurezza della collettività potrebbe essere soddisfatta dalla previsione di un obbligo di custodia delle merci stesse presso i siti di deposito, anziché attraverso la configurazione di un obbligo di effettuazione dei relativi trasporti;

che l'Associazione Asstra, audita il giorno 21 ottobre 2014, dopo una breve premessa relativa ai diversi contratti collettivi applicati dalle imprese operanti nel settore (ed, in particolare, il CCNL attività ferroviarie, il CCNL autoferrotranvieri, il CCNL merci e logistica), riferiva che le Aziende ad essa associate, nel corso di alcuni incontri, avevano manifestato una larga preferenza per autonome regolamentazioni aziendali dell'esercizio del diritto di sciopero rispetto ad una regolamentazione comune, in modo tale che fosse possibile tenere in debita considerazione le specificità organizzative delle singole imprese;

che l'Associazione Fercargo, ascoltata in data 27 ottobre 2014, preso atto dell'invito formulato dalla Commissione ad attivarsi per la conclusione di un accordo collettivo, rilevava che alcune imprese ad essa associate effettuano anche trasporti internazionali. In relazione a tale aspetto, il Commissario delegato evidenziava che gli accordi collettivi in materia hanno una efficacia limitata al territorio dello Stato italiano e che, negli altri Paesi europei, non è riscontrabile una normativa analoga alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 3 novembre 2014, veniva audita l'Associazione Confetra, la quale condivideva l'idea per cui una disciplina di settore fosse oramai necessaria, ma auspicava che, nella stessa, fossero disciplinate tutte le misure previste dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e non solo alcune di esse, come viceversa proposto dalle Organizzazioni sindacali;

che, in data 14 novembre 2014, si svolgeva l'audizione dei rappresentanti di RFI, nel corso della quale venivano assunte precise informazioni in merito alle regole di accesso alla rete ferroviaria. I rappresentanti della Società riferivano, in particolare, che il rilascio delle tracce avviene, sostanzialmente, attraverso due distinte modalità, ovvero mediante una programmazione annuale e attraverso una gestione operativa, quasi in tempo reale, delle richieste. Ai fini della pianificazione annuale, le imprese manifestano, durante il mese di aprile, interesse all'utilizzazione di alcune tracce orarie nel corso dell'anno successivo. Sulla scorta di tali richieste, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria elabora un progetto di assegnazione delle tracce stesse che, a seguito di un contraddittorio con le aziende, diventa definitivo nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello di effettiva utilizzazione della rete. Nell'ambito della gestione operativa, invece, RFI rilascia le tracce orarie rimaste disponibili e non assegnate nell'ambito della programmazione annuale e riceve richieste di variazioni (relative all'orario, alla merce da trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale;

che, in data 16 dicembre 2014, venivano riconvocate tutte le Organizzazioni sindacali precedentemente audite. Nel corso della riunione, i delegati evidenziavano che, nonostante la sollecitazione della Commissione, le parti datoriali avevano manifestato scarso interesse per la risoluzione della problematica e, per tale ragione, non era stato possibile raggiungere un accordo. Nel merito, i soggetti intervenuti insistevano sulla necessità di concepire meccanismi procedurali diretti a prevenire condotte strumentali dei datori di lavoro (problematica dei c.d "servizi di trasporto promiscuo") e sulla opportunità di configurare fattispecie di responsabilità a carico delle Società che si rendono responsabili delle condotte citate;

che, in data 16 dicembre 2014, venivano ascoltati nuovamente anche i rappresentanti delle Associazioni Asstra, Confetra e Fercargo, i quali esponevano che erano in corso contatti tra le stesse per definire una posizione comune da presentare alle Organizzazioni sindacali;

che, in data 27 febbraio 2015, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl trasmetteva alla Commissione un'ipotesi di disciplina che si caratterizzava per la previsione di una durata delle azioni fino ad un massimo di 120 ore consecutive, per l'assenza di periodi di franchigia, per la garanzia di tutti treni che arrivano a destinazione entro 1 ora dall'inizio dello sciopero e per la configurazione di prestazioni indispensabili consistenti nella sola custodia e controllo delle merci pericolose e nell'obbligo di effettuazione di tutti i servizi di trasporto che abbiano ad oggetto risorse energetiche, beni di prima necessità e animali vivi;

che, in data 26 marzo 2015, la Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie trasmetteva una bozza di regolamentazione che prevedeva la garanzia di servizi minimi solo in caso di astensione collettiva di carattere nazionale, ovvero riguardante tutte le imprese del settore, la fissazione di una durata massima di 120 ore consecutive, l'assenza di periodi di franchigia, la garanzia di tutti i treni che arrivano a destino entro 1 ora dall'inizio dello sciopero e la fissazione ad un giorno del termine di preavviso minimo per la revoca delle proclamazioni;

che, in data 27 marzo 2015, perveniva alla Commissione anche una proposta di disciplina elaborata unitariamente da Asstra, Confetra e Fercargo, gli aspetti fondamentali della quale erano la fissazione di un preavviso minimo di 20 giorni per la proclamazione di uno sciopero, una durata delle astensioni collettive non superiore a 4 ore, in caso di prima azione, a 8 ore per la seconda (in entrambi i casi collocate nella fascia mattutina) e a 24 ore per le successive azioni riguardanti la medesima vertenza, la garanzia di tutti i treni i cui orari di percorrenza ricadono prevalentemente al di fuori della fascia oraria dello sciopero, la rarefazione di 15 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero ed il successivo e l'obbligo dei servizi minimi di cui alla delibera 13/253 della Commissione e di quelli previsti dall'art. 16 della Regolamentazione del Trasporto pubblico locale;

che i testi sottoposti alla valutazione della Commissione costituivano "atti unilaterali" delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni delle parti datoriali e, per-

tanto, in relazione ad essi, la Commissione non esprimeva alcuna valutazione di idoneità, atteso che il giudizio ad essa demandato dalla legge può essere formulato, esclusivamente, in relazione a proposte sulle quali si sia formato l'accordo delle parti sociali (*ex multis*, delibere 23 aprile 1998, n. 98/225 e n. 98/226);

che, preso atto dell'irriducibile distanza delle singole posizioni manifestata dalle parti in ordine alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore, la Commissione, con delibera n. 15/123, adottata nella seduta del 27 aprile 2015, formulava alle stesse una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Considerato

che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell'anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia);

che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l'avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l'Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall'Azienda;

che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell'effettuazione dell'azione di sciopero, il piano di carico, l'orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all'organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l'erogazione del servizio;

che, con nota del 13 maggio 2015, l'Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l'attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori;

che, con nota del 14 maggio 2015, l'Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L'Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l'esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l'Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni;

che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell'Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l'Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell'attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l'insorgenza del divieto, configurato a carico dell'Azienda, di richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all'orario e all'itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale;

che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l'introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L'Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall'eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione "farmaci aventi rilevanza curativa", contenuta nell'art. 10, comma 2, della proposta, con le parole "farmaci salva vita o meglio in classe A". e proponeva di aggiungere all'espressione "combustibile da riscaldamento", contenuta nell'art. 10, comma 1 della proposta, le parole "destinati alla rete di pubblico approvvigionamento";

Considerato, altresì,

che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: *a)* l'allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell'art. 2, lettera *b)*, commi 2, 3 e 4, che disciplinano l'espletamento delle procedure di raffreddamento; *b)* la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima; *c)* la previsione di un intervallo minimo di 10 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, tanto ai fini della rarefazione soggettiva quanto ai fini della rarefazione oggettiva; *d)* una riforma delle franchigie con l'inserimento, peraltro, del divieto di effettuazione degli scioperi in coincidenza dei due principali cambi orario internazionali; *e)* l'eliminazione, nell'ambito del comma 2 dell'art. 10, del riferimento alla possibilità di effettuare trasporti che abbiano ad oggetto, esclusivamente, le categorie merceologiche annoverate al comma 1, ritenendo che, per effetto dell'applicazione di tale regola, alcuni servizi di trasporto possono ri-

sultare antieconomici e, che, quindi, le aziende possano rinunciarvi.

che nessun parere in ordine alla proposta di regolamentazione del settore veniva espresso dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute;

Rilevato

che, al fine di accertare l'eventuale disponibilità delle parti a raggiungere un accordo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione fissava audizioni delle parti sociali;

che, in particolare, in data 9 giugno 2015, la Commissione audiva tutte le Organizzazioni sindacali che avevano partecipato al procedimento ed accertava l'indisponibilità di esse a pervenire ad un accordo con le Associazioni datoriali nella materia di cui si tratta. Nel corso della stessa riunione, il Commissario prendeva posizione in merito alle osservazioni presentate dai soggetti collettivi relativamente alla delibera 15/123;

che, in particolare, in relazione alle note trasmesse dalla Filt Cgil, in data 12 maggio 2015, il Commissario precisava: *a)* che l'ambito di applicazione della proposta non può essere esteso alla Divisione Cargo Trenitalia, in quanto, per tale Società, esiste un accordo collettivo, siglato nel 1999, valutato idoneo dalla Commissione e tuttora vigente, in relazione al quale l'Autorità non dispone di nessun potere di intervento unilaterale; *b)* che ai fini dell'elaborazione della proposta, la Commissione si è attenuta alle regole dettate dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, ai sensi del quale, in sede di predisposizione della regolamentazione, l'Autorità non può prescindere dalla considerazione delle regole dettate dalle discipline vigenti con riferimento a servizi analoghi; *c)* che il rischio prospettato dall'Organizzazione sindacale di un eventuale elusione delle regole dettate dall'art. 10 della proposta, è stato adeguatamente prevenuto, prevedendo che, dopo la proclamazione dello sciopero, le aziende non possono richiedere, in gestione operativa, la variazione delle tracce assegnate con la programmazione annuale (*cfr.* art. 10, del comma 3, della proposta);

che, in relazione alle note trasmesse dalla Fast Ferrovie, in data 13 maggio 2015, il Commissario dichiarava, innanzitutto, di ritenere superata la questione relativa alla riconducibilità del settore nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e precisava che le franchigie e la regola dell'intervallo tra azioni di sciopero, diversamente da quanto ex adverso esposto, costituiscono, in via generale, misure dirette a realizzare l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini;

che, in merito alle considerazioni formulate dal Sindacato Orsa, con nota del 14 maggio 2015, il Commissario esponeva: *a)* che l'esistenza di servizi alternativi non vale ad escludere la qualificazione dell'attività di trasporto merci su rotaia in termini di servizio pubblico essenziale. Ed infatti, l'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, impone all'interprete di tenere in considerazione l'esistenza di servizi alternativi, ai soli effetti della determinazione della "quantità" di prestazioni indispensabili da garantire, con ciò implicitamente ammettendo che possano coesistere servizi pubblici essenziali, gli uni alternativi agli altri; *b)* che la proposta sindacale di prevedere prestazioni indispensabili esclusivamente in caso di scioperi nazionali di settore non ha alcun fondamento giustificativo sul piano logico-giuridico;

che, in merito alle note del 18 maggio 2015 della Uiltrasporti, il Commissario delegato rappresentava: *a)* che il termine di preavviso delle azioni di sciopero non può essere inferiore a dieci giorni, in coerenza con quanto disposto in materia dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni; *b)* che la proposta di configurazione di un obbligo aziendale di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche, non può essere accolta, atteso che un siffatto meccanismo, essendo del tutto svincolato dall'evenienza della proclamazione di uno sciopero, finirebbe con il comprimere oltre misura e senza giustificato motivo la libertà di iniziativa economica privata costituzionalmente tutelata; *c)* con riferimento alla disciplina delle franchigie, il Commissario si riservava, invece, di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di margini per una maggiore personalizzazione della relativa normativa;

che, in relazione alle note trasmesse dalla Fit Cisl, in data 21 maggio 2015, il Commissario delegato esprimeva parere favorevole all'accoglimento della proposta sindacale di precisare che, oggetto di prestazioni indispensabili, è il trasporto di carburante "destinato alla rete di pubblico approvvigionamento", mentre si dichiarava contraria all'introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione della programmazione annuale alle Organizzazioni sindacali, data la posizione di terzietà rispetto al conflitto collettivo rivestita dal soggetto gestore della rete e per ragioni connesse al rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commerciali delle imprese;

che, in data 9 giugno 2015, il Commissario delegato audiva i rappresentanti delle Associazioni datoriali ed accertava la loro indisponibilità a pervenire ad un accordo con le Organizzazioni sindacali;

che, nel corso dell'audizione delle Associazioni datoriali, il Commissario delegato prendeva posizione in ordine alle proposte modificative della delibera 15/123 dalle stesse formulate unitariamente con nota del 14 maggio 2015, dichiarando che: *a)* la previsione di franchigie è volta a soddisfare particolari esigenze di tutela degli utenti e non gli interessi commerciali delle imprese (ancorché legittimi); *b)* la regola di cui all'art. 10, comma 2, della proposta di disciplina, ha lo scopo di prevenire eventuali condotte strumentali dei datori di lavoro e, nell'assetto complessivo della regolamentazione, è stata ritenuta necessaria ai fini del perseguimento di un effettivo contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti costituzionali degli utenti.

Rilevato, inoltre,

che, nel corso delle audizioni del 9 giugno 2015, il Commissario delegato rappresentava tanto alle Organizzazioni sindacali, quanto alle Associazioni datoriali, che azioni di protesta recentemente proclamate nel settore del trasporto merci su rotaia avevano evidenziato la necessità

di assumere ulteriori informazioni in ordine alle astensioni collettive dal lavoro straordinario, al fine di valutare l'effettiva incidenza di tali azioni di sciopero sulla regolarità del servizio, nonché i pregiudizi che esse sono in grado di arrecare ai diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Ciò, in quanto, dalle risultanze istruttorie acquisite in occasione delle circostanze richiamate, era emerso che le perturbazioni alla circolazione ferroviaria (alla ricorrenza delle quali le imprese richiedono prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro) rappresentano quasi una costante, con l'ovvia conseguenza che il completamento dei servizi di trasporto dipende, spesso, da prestazioni di lavoro straordinario. Tali sopravvenute evidenze determinavano, quindi, l'esigenza di prevenire il rischio che attraverso tali forme di astensioni (che, in difetto di specifica previsione, sono ammesse per la durata massima di 30 giorni, in base alla delibera di carattere generale della Commissione n. 03/130), possano determinarsi effetti "abnormi" sugli utenti, ovvero conseguenze sproporzionate rispetto a quelle che derivano dall'attuazione di uno sciopero dal lavoro ordinario, peraltro con l'assunzione del minimo sacrificio economico da parte dei lavoratori che vi aderiscono;

che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio sul punto, nel corso dell'audizione del 9 giugno 2015, il Commissario assegnava alle parti termine fino al 19 giugno 2015 per la trasmissione di ulteriori memorie scritte;

che, con nota del 18 giugno 2015, le Associazioni datoriali trasmettevano una proposta unitaria di disciplina dell'astensione dal lavoro straordinario che prevedeva una durata massima di 3 giorni;

che, con nota del 19 giugno 2015, le Associazioni sindacali dichiaravano che il ricorso massiccio al lavoro straordinario nel settore è dovuto ad una scarsa capacità organizzativa o meglio ad un uso strategico di tale istituto per sopperire alla carenza di organico, nonostante le contrattazioni collettive configurino tali prestazioni come eccezionali, ed invitavano la Commissione a non assimilare l'istituto al lavoro ordinario, agli effetti della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, auspicando, pertanto, che la durata massima di tali forme di astensioni fosse stabilita in 30 giorni, in coerenza con la delibera di carattere generale 03/130;

Ravvisato

che, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso procedimento, al quale hanno partecipato attivamente le parti sociali, sono emerse indicazioni utili ai fini di una parziale revisione della proposta approvata dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 2015;

che, in particolare, dalla disciplina delle franchigie risulta opportuno eliminare il divieto di proclamazione degli scioperi in concomitanza con l'espletamento delle consultazioni elettorali, atteso che il servizio non risulta utilizzato per il trasporto delle schede elettorali e/o di altro materiale elettorale;

che, nell'ambito della disciplina delle prestazioni indispensabili, risulta opportuno precisare, coerentemente con le finalità di tutela dell'utenza perseguite dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, che debbono essere garanti solo i trasporti di carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla rete di pubblico approvvigionamento;

che, con riferimento alla disciplina della determinazione dei contingenti di personale, al fine di prevenire eventuali dispute tra le parti, risulta necessario precisare che, in ogni caso, il personale comandato non può eccedere quote superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio;

che, infine, per i motivi ampiamente esposti nella presente delibera, risulta necessario disciplinare espressamente la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario, ritenendo ragionevole un'azione continuativa che non superi 10 giorni, con la precisazione, peraltro, che la proclamazione con unico atto di un'astensione dal lavoro straordinario e dal lavoro ordinario può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario, coerentemente con l'indirizzo generale impartito in materia dalla Commissione con la delibera 03/130;

Formula

in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente Regolamentazione provvisoria:

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. La presente Regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, del personale dipendente dalle imprese di trasporto merci su rotaia, estranee all'ambito di applicazione dell'Accordo collettivo relativo al Gruppo Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, che effettuano servizi di trasporto aventi ad oggetto energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima necessità e merci pericolose.

2. La disciplina recata dalla presente Regolamentazione si riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per cui eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e giustificare una sua revisione.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Regole generali.

1. Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire, preventivamente, delle procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza aziendale o locale ovvero nazionale della vertenza.

2. In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

3. L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime.

4. È fatto obbligo alle parti di collaborare, in buona fede, ai fini dell'espletamento delle procedure. L'omessa convocazione da parte dell'Azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento assunto dalle parti durante l'esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, *m)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

5. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti dall'art. 8.

6. È fatta salva la possibilità delle parti di esperire le procedure di raffreddamento in sede amministrativa con le modalità disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.

B) Regole procedurali.

1. Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve avanzare richiesta scritta di incontro all'Azienda, specificando le motivazioni della vertenza. In caso di controversia nazionale o relativa al rinnovo del CCNL, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata alle Aziende e alle Associazioni nazionali delle parti datoriali.

2. Entro 5 giorni dalla richiesta, l'Azienda ovvero le Associazioni, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia, procedono alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

3. In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo nel termine di 5 giorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite.

4. La procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo incontro di cui al comma 2.

5. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia.

6. In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.

Art. 3.

Preavviso

1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, alle Aziende interessate, al Prefetto, alla Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un preavviso minimo di 10 giorni.

2. Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le modalità sopra indicate, alle Aziende, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, alla Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 4.

Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 13, ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve recare l'indicazione della data di esperimento delle procedure di raffreddamento, dell'ora di inizio e termine, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro e deve essere sottoscritto in forma intellegibile.

2. Le aziende provvedono a dare informazione all'utenza dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero, nei modi e con le forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

Art. 5.

Durata

1. La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a 8 ore.

2. Le astensioni successive alla prima azione di sciopero, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore.

3. In ogni caso le azioni di sciopero devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

Art. 6.

Intervallo tra azioni di sciopero

1. Indipendentemente dalla materia oggetto della controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno 1 giorno.

2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.

Art. 7.

Revoca e sospensione

1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione, almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro.

2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.

Art. 8.

Franchigie ed esclusioni.

1. È esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi:

dal 21 dicembre al 7 gennaio;

dal 10 agosto al 20 agosto;

nella settimana che precede e in quella che segue la Pasqua;

Art. 9.

Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, anche in deroga al termine di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 10.

Individuazione delle prestazioni indispensabili.

1. Durante l'attuazione dello sciopero verrà garantita l'effettuazione dei servizi che l'Azienda, prima della proclamazione dello sciopero, ha pianificato per il trasporto delle categorie merceologiche di seguito indicate:

carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla rete di pubblico approvvigionamento;

animali vivi;

latte fresco ed altri prodotti alimentari di prima necessità deperibili;

farmaci aventi rilevanza curativa;

merci pericolose.

2. Ai fini dell'individuazione dei servizi minimi di cui al comma precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero, convoca i soggetti proclamanti per una riunione, da tenersi entro i successivi 5 giorni. Nel corso di tale incontro, la parte datoriale comunica e fornisce prova alle Organizzazioni sindacali proclamanti delle tracce orarie ad essa assegnate dall'Ente gestore della rete in sede di pianificazione annuale. Di tali tracce deve esserne garantita l'utilizzazione della metà per l'effettuazione di servizi, preventivamente pianificati dall'Azienda, destinati al trasporto esclusivo delle categorie merceologiche annoverate nel comma 1. L'individuazione delle tracce orarie da utilizzare deve avvenire d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la scelta è rimessa alla decisione della parte datoriale.

3. Allo scopo di non alterare il delicato contemperamento degli interessi realizzato con le regole di cui al comma 2, l'Azienda, ricevuta la proclamazione di sciopero, non potrà richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto all'orario, alla merce da trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce ad essa assegnate per il giorno dello sciopero in base alla programmazione annuale.

Art. 11.

Contingenti di personale per l'esecuzione delle prestazioni indispensabili.

1. I contingenti nominativi di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

2. La consistenza dei contingenti di cui al comma precedente deve essere quella strettamente necessaria all'effettuazione dei servizi minimi di cui all'art. 10, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione previste dalla normativa vigente.

3. In ogni caso, i contingenti di personale non possono riguardare quote di personale superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.

Art. 12.

Ora cuscinetto

Sono garantiti tutti i treni merci che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destinazione entro un'ora dall'inizio dell'astensione.

Art. 13.

Astensioni collettive dal lavoro straordinario

1. Le astensioni collettive dal lavoro straordinario e da qualsiasi altra prestazione supplementare sono vincolate al rispetto delle regole dettate dalla presente regolamentazione.

2. La durata di tali azioni di sciopero non potrà eccedere i 10 giorni consecutivi.

3 La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario.

Dispone

la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Attività Ferroviarie, Orsa, Fast Ferrovie, nonché alle Associazioni datoriali Asstra, Confetra, Fercargo;

Dispone, altresì,

la notifica della presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale e alla Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, la trasmissione alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la pubblicazione della Regolamentazione provvisoria del trasporto merci su rotaia e della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione di garanzia.

Roma, 13 luglio 2015

Il Presidente: ALESSE

15A05607

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave.

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), è stato aggiornato, con decreto segretariale n. 27 del 2 luglio 2015, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave con l'inserimento delle nuove tavole n. 84 e n. 85 e l'aggiornamento delle tavole nn. 12-13-18-56-57-65-66-67-68 in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio delle province di:

Belluno (comuni di Cesiomaggiore, Feltre, Lentiai, Santa Giustina, Sappada, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Vigo di Cadore);

Treviso (comuni di Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Giavera del Montello, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Vidor, Volpago del Montello).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla regione del Veneto, alla provincia di Belluno, alla provincia di Treviso e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

15A05458

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 luglio 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete voi che sia abrogata la legge del 13/7/2015 n. 107 "RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI" (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 162 del 15/7/2015) ?

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Avvocato Marco Tronci – Via Sabotino n. 22 – 00195 Roma.

15A05656

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in San Daniele del Friuli.

Con decreto interdirettoriale n. 227/3/5/2015 datato 13 maggio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle opere costituenti l'ex fortificazione permanente denominata «Sompcornino», site nel comune di San Daniele del Friuli (UD), riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 2 mappali n. 45 e 46, foglio n. 3 mappali n. 220, 221 e 222 e al foglio n. 4 mappali n. 318, 319 e 328, per una superficie complessiva di mq 9.780, intestate al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A05440

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Taranto.

Con decreto interdirettoriale n. 228/3/5/2015 datato 13 maggio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato «Campo Militare Cimino/Manganecchia», sita nel comune di Taranto, riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 248 mappale n. 828, per una superficie complessiva di mq 42.261, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Marina.

15A05441

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Filattiera.

Con decreto interdirettoriale n. 229/3/5/2015 datato 13 maggio 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'area demaniale sita nel comune di Filattiera (MS) in località «Scorcetoli», riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 45 mappali n. 117 e 119, per una superficie complessiva di mq 9.281, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Marina.

15A05442

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enteristin».

Estratto del provvedimento n. 438 del 19 giugno 2015

Medicinale veterinario: ENTERISTIN, 120 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi per suini (fino a 35 *kg)*, broilers, galline ovaiole, tacchini e conigli.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102549019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102549021.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA.

Si autorizza l'accettazione della modifica come di seguito descritta: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati come indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, con riferimento in particolare ai seguenti punti:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

4.3 Controindicazioni

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

4.9 Posologia e via di somministrazione

5. Proprietà farmacologiche

5.1. Proprietà farmacodinamiche

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel decreto 21 aprile 2015. «*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2015».

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05463

Comunicato di rettifica concernente il decreto n. 78 del 28 maggio 2015, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ReproCyc PRRS EU liofilizzato» e «ReproCyc PRRS EU solvente» per sospensione iniettabile per suini.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 30 giugno 2015, concernente il medicinale veterinario «ReproCyc PRRS EU liofilizzato» e «ReproCyc PRRS EU solvente» per sospensione iniettabile per suini,

laddove è scritto:

«12 flaconi da 100 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 20 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751045

25 flaconi da 10 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 200 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751072.

Composizione: Ciascuna dose (2ml) contiene:»,

leggasi:

«12 flaconi da 10 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 20 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751045

25 flaconi da 10 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 20 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751072

Composizione: Ciascuna dose (2ml) contiene: Liofilizzato:».

15A05464

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxysol» – polvere per soluzione orale per polli da carne, tacchini, suini e vitelli.

Estratto del provvedimento n. 443 del 23 giugno 2015

Medicinale veterinario DOXYSOL - polvere per soluzione orale per polli da carne, tacchini, suini e vitelli - AIC n. 103946.

DOXYSOL, 200 g/kg

sacchetto da 1 kg - 012;

sacco da 5 kg - 024.

DOXYSOL, 1000 g/kg

sacchetto da 1 kg - 036;

sacco da 5 kg - 048.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a, largo Donegani, 2 - 20121 Milano.

Oggetto: Variazione di tipo II: C.II.3 - Modifica dei tempi di attesa per la specie suina.

Si autorizza la modifica dei tempi di attesa nella specie suina come di seguito descritto:

tempi di attesa:

da: suini: carne e visceri 21 giorni;

a: suini: carne e visceri 4 giorni.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati corretti conformemente al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05465

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accreditamento di Caaf Sicurezza Fiscale S.r.l., in Roma per l'esercizio definitivo per l'attività di Agenzia per le imprese.

La Caaf Sicurezza Fiscale S.r.l., con sede legale in Roma, via Nazionale n. 60, c.a.p. 00184, iscritta al Registro Imprese con numero 04651831002, con decreto direttoriale del 23 aprile 2015 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 negli ambiti territoriali di competenza della regione Lazio, con riferimento al settore EAn.03 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: panificazione; EA n.29a - Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio: commercio al dettaglio di vicinato; forme speciali di vendita di cui al titolo VI del decreto legislativo 114/1998; commercio al dettaglio in medie strutture e su aree pubbliche tramite posteggio e in forma itinerante; EA n.30 - Alberghi, ristoranti e bar: attività ricettive in alberghi, campeggi, affittacamere e bed&breakfast, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, laboratori artigiani alimentari; EA n.39 - Altri servizi pubblici, sociali e personali - servizi alle famiglie: agenzie d'affari; estetista, centro benessere; onicotecnica, tatuatore e piercing; acconciatore e parrucchieri; tinto lavanderie; lavanderie a gettone; tutela del benessere animale: toilettatura.

Il decreto di accreditamento ha validità triennale a decorrere dal 23 aprile 2015 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

15A05432

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel comune di Castelgrande nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «Strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2º lotto.

Con decreto n. 1388 del 26.5.2015 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili siti nel comune di Castelgrande (PZ):

foglio 7, particelle n. 1308 ex 79 di mq 1.398, n. 1304 ex 91 di mq 532, n. 1314 ex 107 di mq 2.004 e n. 1316 ex 108 di mq 16, foglio 8, particella n. 157 ex 80 di mq 10 - indennità liquidata € 52.500,00 - ditta Lariccia Pasquale;

foglio 31, particelle n. 942 ex 397 di mq 680, n. 943 ex 397 di mq 10, foglio 39 particelle n. 460 ex 90 di mq 1.529, n. 461 ex 90 di mq 11, n. 455 ex 91 di mq 453, n. 452 ex 78 di mq 91, n. 449 ex 77 di mq 137, n. 447 ex 76 di mq 77 e n. 469 ex 42 di mq 446 - indennità liquidata € 27.000,00 - ditta Cristiano Gerardo;

foglio 20, particelle n. 484 ex 42 di mq 95, n. 486 ex 42 di mq 82, n. 488 ex 42 di mq 59, n. 366 ex 39 di mq 173, n. 460 ex 39 di mq 235, n. 462 ex 39 di mq 115 e n. 511 ex 51 di mq 240 - indennità liquidata € 27.000,00 - ditta Errico Vito e Pennimpede Olimpia;

foglio 39, particelle n. 477 ex 349 di mq 225, n. 478 ex 349 di mq 685 e n. 479 ex 349 di mq 10 - indennità liquidata € 7.000,00 - ditta Cristiano Lucia.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

15A05439

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-165) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00